



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax

ORDINANZA N. 50/2014

Il Tenente di Vascello (CP) Pil. sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Arbatax:

VISTO il Capitolo XI- 2 della Convenzione Internazionale SOLAS 74 (ISPS CODE);

VISTO il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS);

VISTO il Decreto 18 giugno 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale vengono assegnati al Corpo Capitanerie di Porto i compiti in materia di sicurezza marittima di cui al Capitolo XI-2 Solas ed al Codice ISPS nonché quelli dell'Autorità competente per la sicurezza marittima e del punto di contatto di cui al Regolamento (CE) 725/2004;

VISTA il Regolamento CE n°. 725/2004 del 31/03/04 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

VISTO il Documento di valutazione dei rischi (PFSA) della banchina Sud del porto di Arbatax ITATX 0003, approvato dall'Autorità Marittima di Cagliari in data 14.11.2013;

VISTO il Documento di valutazione dei rischi (PFSA) della banchina di Levante e nuovo dente d'attracco del porto di Arbatax - ITATX 0002, approvato dall'Autorità Marittima di Cagliari in data 14.11.2013;

VISTO il Documento di valutazione dei rischi (PFSA) della banchina di Ponente del porto di Arbatax - ITATX 0001, approvato dall'Autorità Marittima di Cagliari in data 14.11.2013;

VISTO il Piano di sicurezza portuale (PFSP) della banchina di Levante e nuovo dente d'attracco del porto di Arbatax- ITATX 0002, approvato con decreto n. 9227 in data 23.04.2014;

VISTO il Piano di sicurezza portuale (PFSP) della banchina Sud del porto di Arbatax – ITATX 0003, approvato con decreto n° 9228 in data 23.04.2014;

VISTO il decreto di de-attivazione del piano di sicurezza portuale (PFSP) della banchina di ponente del porto di Arbatax- ITATX 0001 in data 23.04.2014;

CONSIDERATO che, nell'attuale situazione internazionale, le navi soggette al Capitolo XI – 2 della Convenzione Internazionale SOLAS 74 e che intendono entrare nel porto di Arbatax, potrebbero rappresentare un obiettivo sensibile per eventuali atti terroristici;

RITENUTO opportuno adottare delle misure indispensabili per proteggere le navi, i loro equipaggi, il loro carico e gli impianti portuali ad esse associati, contro la minaccia di atti illeciti intenzionali di matrice terroristica;

RITENUTO altresì indispensabile, regolamentare l'accesso e la permanenza di persone e mezzi nelle aree portuali, al fine di garantire la loro sicurezza e la protezione del patrimonio portuale;

VISTA la propria ordinanza n°15/2012 in data 24.05.2012;

VISTI gli artt. 17, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1 Nel porto di Arbatax e precisamente nella parte costituita dalle banchine di Levante (compreso nuovo dente di attracco), e Sud, l'accesso alle aree di lavoro portuale dovrà essere assicurato:

a) in assenza di navi ormeggiate alle sopraccitate banchine alle quali si applica il Cap. XI-2 della Convenzione Internazionale SOLAS 1974, dagli eventuali Capiturno presenti sulle banchine;

b) in presenza delle sopraccitate navi, a mezzo Guardie Giurate.

Qualsiasi persona non chiamata al lavoro o non autorizzata, che tenti di accedere alle banchine in argomento, dovrà essere allontanata dagli stessi.

Art. 2 I terzi che non hanno rapporti continuativi di lavoro con le imprese di imbarco/sbarco, potranno accedere alle aree di lavoro delle banchine sopraccitate previa autorizzazione scritta emessa dai rispettivi PFSO contenente gli estremi dei documenti delle persone e dei loro, eventuali, mezzi.

Art. 3 I marittimi delle navi soggette al Cap. XI- 2 della Convenzione Internazionale SOLAS 74, il cui elenco è consegnato dal SSO al PFSO all'arrivo delle navi stesse, possono transitare nelle aree portuali solamente se muniti di "Shore Pass". Non è ammesso l'ingresso nelle aree in parola di bagaglio non accompagnato mentre, per quanto riguarda il bagaglio dei marittimi stessi, questo dovrà essere controllato al momento dello sbarco/imbarco con procedura speditiva da concordare tra il PFSO ed il SSO.

Art. 4 Viene individuata presso la Banchina di Levante (compreso nuovo dente di attracco), all'interno dell'area security, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza, un'area di sosta per i rimorchi da imbarcare sulle navi soggette al Cap. XI-2 della sopraccitata Convenzione, ovvero sbarcati dalle medesime navi.

La materiale apertura del cancello di recinzione volto a consentire l'ingresso in detta area ai mezzi interessati potrà avvenire dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 20:00 alle ore 24:00 di ogni giorno, festivi inclusi, a cura di operatori portuali preventivamente individuati dal PFSO.

Il deposito in banchina di semirimorchi da imbarcare sulle navi dovrà avvenire almeno due ore prima del previsto arrivo della nave, e comunque non oltre le 48 ore prima del medesimo arrivo.

I semirimorchi sbarcati dalle navi in arrivo nel porto di Arbatax non potranno sostare all'interno dell'area security sopra descritta per un periodo superiore alle 24 ore decorrenti dall'avvenuto sbarco.

I camion e/o gli automezzi che si presentano ai varchi presenti sulle banchine predette con merce da caricare sulle navi soggette al Cap. XI-2 della sopraccitata Convenzione, dovranno essere autorizzati dai rispettivi PFSO, mediante autorizzazione di accesso rilasciata alla società di trasporto che li impiega e contenente gli estremi dei documenti delle persone e dei loro mezzi. Tale autorizzazione sia per gli autisti (tipo di documento) che per i mezzi (targa), dovrà essere in possesso dell'autista.

Art. 5 Per il personale appartenente ai servizi portuali - Piloti e ormeggiatori - il "pass" identificativo rilasciato dal Ministero o dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto,

per il tramite delle rispettive associazioni di categoria, vale come autorizzazione di accesso al porto del titolare della stessa e dell'eventuale veicolo su cui viaggia.

- Art. 6 La presente ordinanza non si applica al personale delle Capitanerie di Porto e delle Forze dell'Ordine, della Dogana, del Corpo Nazionale dei VV. F. e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, che accedano alle banchine per svolgere i propri compiti istituzionali.
- Art. 7 I responsabili degli accessi sono i rispettivi PFSO che dovranno coordinarsi con questa Autorità Marittima.
- Art. 8 I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o una più grave fattispecie di illecito amministrativo, a norma dall'articolo 1174 del Codice della Navigazione e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza della loro condotta antigiuridica.
- Art. 9 La presente Ordinanza sostituisce ed abroga la n°15/2012 del 24.05.2012 richiamata in premessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante trasmissione agli enti interessati e pubblicazione sulla sezione Ordinanze del sito internet www.quardiacostiera.it/arbatax.

Arbatax, lì 15.09.2014

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pil. Rocco LANDI

*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/1993*

PORTO DI ARBATAX

Banchina di Levante

Scala 1:2.000

